



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 17/01/2025

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:

***Si possono regolarizzare gli omessi versamenti delle imposte
tramite il "ravvedimento operoso"***

(regole del ravvedimento e novità decorrenti dal 01/09/2024 e dal 01/01/2025:

dal 01/01/2025 il tasso di interesse legale scende e passa dal 2,5% al 2%)

(in virtù di una maggiore rapidità nella notifica degli avvisi bonari ai fini Iva è necessario
scadenzare e versare con maggiore regolarità e tempestività l'Iva periodica, al fine di sfruttare eventualmente
le modeste sanzioni da ravvedimento operoso in luogo di quella del 10% da avviso bonario)



Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Gentile Cliente,

con la presente si ricorda che attraverso l'istituto del ravvedimento operoso il contribuente ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente errori ed omissioni relativi agli adempimenti tributari, beneficiando di una riduzione delle sanzioni applicabili.

In altre parole, se ad esempio dimenticate di versare l'IMU (o IRES, IRPEF, IRAP, IVA, ecc...), è possibile versare spontaneamente il tributo in ritardo maggiorandolo di sanzione e interessi.

Le violazioni sanabili col ravvedimento operoso possono riguardare ad esempio:

- le imposte dirette (IRES, IRPEF, IRAP, imposte sostitutive);
- le imposte indirette (IVA, registro, successioni, ecc.);
- i tributi locali (IMU, TASI, ecc.).

È considerata una violazione tributaria (quindi ravvedibile) anche l'omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dell'intermediario.

Non sono ravvedibili le violazioni in materia previdenziale; in altre parole, se ad esempio dimenticate di versare i contributi previdenziali dei dipendenti o personali, non è possibile fruire della sanzione ridotta del ravvedimento operoso, ma, in generale, occorre attendere la comunicazione dell'Inps afferente alle sanzioni e interessi per i contributi non versati.

Non è possibile effettuare il ravvedimento per modificare scelte discrezionali del contribuente (es.: modifica della scelta di rateizzazione di una plusvalenza).

Al fine di perfezionare il ravvedimento operoso è necessario, entro ciascuna soglia temporale di riferimento:

- *rimuovere la violazione* (versare il tributo e/o presentare la dichiarazione integrativa);
- *versare la sanzione ridotta*;

- **versare gli interessi moratori calcolati a giorni, tenendo conto del tasso legale specifico di ciascun anno;** al riguardo si precisa che il MEF, con il Decreto 10.12.2024, pubblicato sulla G.U. 294 del 16/12/2024, il MEF, ha stabilito che **il nuovo tasso di interesse legale, decorrente dal 01 Gennaio 2025 è fissato al 2%** (prima era del 2,5%); **tale riduzione del tasso si rifletterà positivamente sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente in sede di ravvedimento operoso.**

La mancanza o l'inesattezza di uno dei tre adempimenti **rende inefficace il ravvedimento.**

Nella tabella seguente viene evidenziata la evoluzione negli ultimi anni del tasso di interesse legale:

DM 12.12.2018	dall'1.1.2019	0,8%
DM 12.12.2019	dall'1.1.2020	0,05%
DM 11.12.2020	dall'1.1.2021	0,01%
DM 13.12.2021	dall'1.1.2022	1,25%
DM 13.12.2022	dall'1.1.2023	5%
DM 29.11.2023	dall'1.1.2024	2,50%
DM 10.12.2024	dall'1.1.2025	2%

La regolarizzazione con ravvedimento operoso, dal 2015, è possibile anche successivamente all'inizio dei controlli da parte degli organi verificatori.



Restano invece cause ostative del ravvedimento (ossia **non si può più beneficiare della sanzione ridotta da ravvedimento operoso nel caso vi sia:**

- **la ricezione di un avviso bonario** (ex 36 bis e 36 ter dpr 600/73 e 54 bis dpr 633/72); la **notifica di un avviso di accertamento/di liquidazione o di irrogazione sanzioni;**
- **la notifica di un avviso di recupero del credito d'imposta.**

IMP.: Con riferimento ai tardivi versamenti Iva, si precisa che il nuovo obbligo comunicativo trimestrale dei dati delle liquidazioni Iva (c.d. Lipe trimestrali), decorrente dal 2017, comporta da parte dell'Agenzia delle Entrate una rapida notifica dell'avviso bonario nel caso di omesso o parziale versamento periodico Iva (mensile o trimestrale a seconda della periodicità – mensile o trimestrale - della liquidazione Iva).

Ad esempio (contribuente con periodicità Iva trimestrale), se l'Iva dovuta per il 3° trimestre 2024 è pari a euro 10.000 e non viene versata alla scadenza del 16/11/2024, è ragionevole attendersi (via pec, con visualizzazione nel cassetto fiscale) entro metà gennaio 2025 la c.d. "comunicazione di compliance" in cui l'A.F. segnala l'anomalia di un carente/omesso versamento Iva del 3° trimestre invitando il contribuente a regolarizzare il versamento Iva con ravvedimento operoso e se il contribuente non paga tale importo con ravvedimento gli verrà notificato (via pec), presumibilmente già entro metà febbraio 2025, l'avviso bonario per l'omesso versamento Iva del 3° trimestre 2024 (in altre parole, l'avviso bonario ai fini Iva arriva entro circa 3 mesi dalla scadenza naturale dell'Iva); una volta notificato l'avviso bonario, il contribuente non potrà più avvalersi del ravvedimento operoso (con la sanzione ridotta) ma si vedrà applicata la sanzione del 10% (ossia 1/3 della sanzione ordinaria del 25%) e avrà la possibilità di pagare in un'unica soluzione o al massimo in 20 rate trimestrali. Attendere, quindi, l'avviso bonario significa far aumentare la sanzione fino al 10% (anziché fruire, tramite il ravvedimento operoso, di una sanzione modesta, ad esempio, dell'1,5% o dell'1,66%) e inoltre attenzione a non far coesistere troppe rateizzazioni di avvisi bonari per non andare in sofferenza finanziaria.

Questa rapidità, quindi, nella notifica degli avvisi bonari ai fini Iva impone di scadenzare e versare con maggiore regolarità e tempestività l'Iva periodica (mensile o trimestrale che sia).



Poiché l'Agenzia delle Entrate ha ripreso la notifica degli avvisi bonari, è opportuno, sia per ridurre le maggiori sanzioni sia per evitare la sovrapposizione delle scadenze di rate afferenti più avvisi bonari, versare nei termini ordinari l'Iva periodica e le altre imposte e contributi correnti.

Si precisa che:

- La Finanziaria 2015, al fine di favorire la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, ha **ampliato l'orizzonte temporale nel quale è possibile correggere le violazioni commesse fruendo del ravvedimento operoso** (come visto sopra, tuttavia, questo, in un periodo normale, non trova effettiva efficacia ai fini Iva, per la grande celerità nella notifica degli avvisi bonari che fanno decadere il beneficio del ravvedimento operoso).

Nella tabella seguente si riportano le differenti possibilità di ravvedimento e le relative soglie temporali di regolarizzazione (in base alla nuova formulazione dell'art. 13 D.Lgs. 472/97, con regime sanzionatorio novellato dal D.Lgs. 87/2024, con decorrenza 01 settembre 2024):

Tipologia ravvedimento	Art. 13 co. 1 d.lgs, 472/97	Soglia temporale per il ravvedimento	Sanzione ridotta	Interessi (dal 2025)
"sprint"	lett. a)	entro 14 giorni	0,1% per ogni giorno di ritardo	2% annuo
"breve"	lett. a)	oltre 15 giorni, entro 30 giorni	1,50% (1/10 del minimo)	2% annuo
"intermedio"	lett. a) bis	entro 90 giorni	1,67% (1/9 del minimo)	2% annuo
"lungo"	lett. b)	entro la dich. relativa all'anno in cui è commessa la violazione o entro 1 anno	3,75% (1/8 del minimo)	2% annuo
"ultrannuale"	lett. b) bis	entro la dich. dell'anno successivo a quello della violazione	4,29% (1/7 del minimo)	2% annuo
"lunghissimo"	lett. b) ter	entro il termine di accertam.	5% (1/6 del minimo)	2% annuo

Si precisa che:

- **il termine iniziale** dal quale si computano sia gli interessi, sia il termine finale per il ravvedimento (30° giorno, 90° giorno), **decorre dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato l'adempimento**. Se tale data cade in un giorno festivo, il termine è differito al primo giorno non festivo;
- qualora **il termine finale** per la regolarizzazione (30° giorno, 90° giorno) cada in un giorno festivo, il termine per la regolarizzazione è differito al primo giorno non festivo;

- *il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto, può considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento;*
- *nonostante i termini di applicazione del ravvedimento operoso siano più lunghi rispetto al passato, nei casi di omessi versamenti di tributi (es. Irap, ritenute fiscali, Iva, ecc...) **non si riuscirà, in generale, a sfruttare il ravvedimento ultrannuale in quanto la notifica degli avvisi bonari è piuttosto rapida** e spesso si perfeziona dopo circa 9 mesi/un anno dall'invio della relativa dichiarazione (e tale notifica impedisce l'utilizzo del ravvedimento operoso) e, come visto sopra, ai fini Iva l'avviso bonario arriva, in un periodo normale, entro circa 3 mesi dalla scadenza naturale dell'Iva stessa.*

Si riportano di seguito **esempi di alcuni frequenti ravvedimenti:**

Esempio di ravvedimento sprint

L'impresa Alfa Srl (con liquidazione Iva mensile) in data 21 febbraio 2025 si accorge di aver dimenticato di versare l'Iva di gennaio 2025 di euro 3.000 scaduta il 16/02/2025; decide quindi di versare con ravvedimento sprint l'importo dovuto (5 giorni di ritardo):

- Iva per euro 3.000;
- Sanzione per euro 15 (= 0,1% * 5gg * 3.000);
- Interessi per euro 0,82 (il tasso annuale del 2% è ragguagliato a 5 giorni di ritardo).

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regio-	anno di	importi a debito versati	importi a credito compensati
		ne/prov./mese rif.	riferimento		
IMPOSTE DIRETTE -IVA	6001		2025	3.000,00	
RITENUTE ALLA FONTE	8904		2025	15,00	
	1991		2025	0,82	
			TOTALE A	3.015,82	B
					+

